



Prot. 11/05 eb

10/7/2005

Decreto rettorale n. 7/05 - 5/5/2005

PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA A N. 1 POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO DI RUOLO - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari) PRESSO LA FACOLTA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE.

IL RETTORE

VISTO IL D.PR. 10/1/1957 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.PR. 3/5/1957 n. 686;
VISTO il D.PR. 11/7/1980 n. 382;
VISTA la legge 9/5/1989 n. 168;
VISTA la legge 7/8/1990 n.241;
VISTA la legge 10/4/1991 n. 125;
VISTA la legge 5/2/1992 n. 104 e successive modificazioni;
VISTA la legge 24/12/1993 n 537;
VISTO il D.PR. 7/2/1994 n. 174;
VISTO il D.P.R. 9/5/1994 n.487, modificato con D.P.R. n.693 del 30 ottobre 1996;
VISTO il D.L. 21/4/1995 n. 120, convertito con modificazioni in Legge 21/6/1995 n. 236 ed in particolare l'art. 9;
VISTA la legge 27/12/1997 n. 449;
VISTA la legge 3/7/1998 n.210;
VISTA la legge 23/12/1998 449;
VISTA la legge 18/2/1999 n. 28 ed in particolare l'art. 19;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche;
VISTO il Regolamento "Concorsi Professori e Ricercatori" emanato con D.R. n.05/05/2005;
VISTO il D.Leg.vo 22/7/1999 n. 261;
VISTA la legge 19/10/1999 n.370 e in particolare l'art. 6, comma 1, 2, 3;
VISTA la legge 23/12/1999 n. 488;
VISTO il D.P.R. 23/3/2000 n. 117;
VISTO il D.. 4/10/2000 e successive integrazioni, di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico—disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art.2 del D.M. 23/12/1999;
VISTA la legge 23/12/2000 n. 388;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
VISTO il D.Leg.vo 30/3/2001 n. 165;
VISTA la legge 28/12/2001 n. 448;
VISTA la legge 27/12/2002 n. 289 e in particolare l'art.34;
VISTO il D.Leg.vo 30/6/2003 n. 196;
VISTA la legge 24/12/2003 n. 350 e in particolare l'art.3;
VISTA la delibera del Comitato Ordinatore del 05/05/2005 con la quale si richiede la copertura mediante procedura di valutazione comparativa di n. 1 posto di ricercatore universitario da destinarsi al settore scientifico disciplinare AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari);
VISTA la delibera del Comitato Tecnico-Ordinatore del 05/05/2005;

CONSIDERATO che il posto richiesti dalla Università trova disponibilità nel proprio organico e gode della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa;

ESAMINATO ogni opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario di ruolo presso la Facoltà di SCIENZE GASTRONOMICHE per il settore scientifico-disciplinare sotto indicato. Per quanto concerne la descrizione del contenuto dei settori stessi si rimanda alle declaratorie di cui all'allegato B del D.M. 4/10/2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4. 249 del 24/10/2000 — serie generale.

AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari) - POSTI 1

Impegno scientifico e didattico:

La tipologia di impegno scientifico del docente attiene a competenze negli aspetti fondamentali e tecnologici dei processi alimentari, con particolare riferimento alle tecniche di conservazione, al loro effetto sulle caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari ed alla valutazione del profilo qualitativo di ingredienti e formulazioni. Nel merito il candidato dovrà possedere: documentata esperienza nel settore delle tecnologie alimentari, sia a livello dei processi tradizionali sia con riferimento all'innovazione di processo e di prodotto; competenze nella gestione e nel controllo della sicurezza e della qualità, anche per le produzioni con vincoli di tipicità; capacità di organizzare e gestire l'attività di ricerca, anche in collaborazione con realtà produttive; capacità di sviluppare la ricerca in contesti multidisciplinari e soprattutto in riferimento alla valorizzazione gastronomica di prodotti e formulazioni; capacità di operare nel campo specifico della documentazione della ricerca scientifica del settore.

La tipologia di impegno didattico del docente è riferita a corsi di Laurea Triennale e Magistrale, nonché a master universitari con preminente carattere professionalizzante nell'ambito delle Scienze e Tecnologie Alimentari e delle Scienze Gastronomiche. Nel merito il candidato dovrà possedere documentata esperienza di insegnamento nel settore delle tecnologie alimentari, oltre che competenze e abilità nella proposizione di forme innovative di didattica.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del D.P.R. 117/2000 l'inosservanza dell'eventuale limite al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.P.R. 117/2000 la tipologia di impegno scientifico—didattico è utile ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando stesso.

Art.2

Requisiti per l'ammissione

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati.

Non possono partecipare, pena esclusione, alle valutazioni comparative:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/1957 n. 3;
- 3) coloro che non possiedano idoneità fisica all'impiego;
- 4) i professori ordinari inquadrati nello stesso settore scientifico—disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura di valutazione comparativa o di settori affini, eventualmente indicati nel bando, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.P.R. 23/3/2000, n.117;
- 5) coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione a un numero di valutazioni comparative superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno

solare. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta per le quali abbia presentato domanda, la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque sia superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

Ai fini della verifica dell'osservanza dei suddetti obblighi, le università trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le università a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze;

6) coloro che non abbiano osservato l'eventuale limite al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare indicato nell'art. 1 del presente bando.

I requisiti per ottenere l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3

Domande di ammissione e titoli

Modalità di presentazione:

Per partecipare alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 il candidato compila il modulo di domanda (allegato "A" del presente bando) fornito anche per via telematica (<http://www.unisg.it/bandi/docenti.htm>) in formato pdf.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di valutazione comparativa, la domanda dovrà essere consegnata o spedita, debitamente firmata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, della Repubblica Italiana.

Il candidato dovrà presentare in un unico plico:

— la domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, con i relativi allegati (fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità, curriculum dell'attività scientifica e didattica, elenco delle pubblicazioni trasmesse ed elenco dei documenti e titoli trasmessi);

- la busta contenente documenti, titoli e pubblicazioni.

I titoli e le pubblicazioni trasmessi oltre il termine previsto per la presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione.

Sul plico il candidato dovrà indicare con precisione, oltre alle proprie generalità anche il riferimento relativo alla valutazione comparativa cui intende partecipare (procedura: ordinario, facoltà, settore scientifico—disciplinare con eventuale specifica di profilo).

Il plico potrà:

1) essere consegnato presso la Segreteria dell'Università di Scienze Gastronomiche - Concorsi Docenti — piazza Vittorio Emanuele, 9 Frazione Pollenzo – Bra (CN) tel. 0172/458511; orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16,30.

2) essere inviato alla Segreteria dell'Università di Scienze Gastronomiche - Concorsi Docenti — piazza Vittorio Emanuele, 9 Frazione Pollenzo – Bra (CN) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Domanda di ammissione:

Contenuto

Nella domanda il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione:

- cognome e nome

- data e luogo di nascita

- codice di identificazione personale (codice fiscale)
- facoltà
- settore scientifico—disciplinare con eventuale specifica di profilo.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. I candidati stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

3) le condanne riportate ed i procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 c.p.p. (tale dichiarazione va resa anche se negativa);

4) l'attuale posizione relativa agli obblighi militari per i cittadini italiani;

5) di non essere professore ordinario inquadrato nello stesso settore scientifico—disciplinare per il quale presenta la domanda di partecipazione;

6) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 23/3/2000 n.117. Il candidato è escluso dalla procedura successiva alla quinta per la quale abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. 10/1/1957 n.3;

8) di avere osservato l'eventuale limite al numero massimo delle pubblicazioni scientifiche da presentare di cui all'art. 1 del presente bando;

9) i cittadini stranieri devono altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

La mancanza della dichiarazione di cui al punto 6) comporterà l'esclusione dalla procedura.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei dati identificativi della procedura di valutazione comparativa (Procedura: Ordinario, Facoltà, settore scientifico-disciplinare, eventuale specifica di profilo).

Non saranno altresì prese in considerazione le domande prodotte prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo al presente bando e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza.

A titolo esemplificativo si allega uno schema di domanda (allegato A).

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.104 del 5/2/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura di valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso in cui il bando preveda posti per più settori scientifico disciplinari, le domande, con relativa documentazione, devono essere presentate singolarmente per ogni procedura di valutazione comparativa al quale il candidato intende partecipare.

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana secondo le modalità previste dal presente articolo.

Allegati alla domanda:

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda:

- 1) fotocopie del codice fiscale e di un documento di identità;
- 2) curriculum della propria attività scientifica e didattica e curriculum relativo all'attività in campo clinico per il settore scientifico disciplinare per cui sia richiesta tale specifica competenza;
- 3) elenco delle pubblicazioni trasmesse;
- 4) elenco di documenti e titoli trasmessi.

Documenti, Titoli Pubblicazioni:

Il candidato dovrà produrre documenti, titoli e pubblicazioni che ritiene utili ai fini della valutazione, secondo una delle seguenti modalità:

- a) in originale;
- b) in copia autentica dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- c) in copia semplice, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale modalità alternativa all'autenticazione di copie prevista dall'art.19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) (allegato B);
- d) in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, mediante dichiarazione sottoscritta sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (allegato B).

Gli stati, fatti o qualità personali non compresi nell'art.46 del D.P.R. 445/2000, sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione, resa nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni (di cui allegato B) dovranno specificare analiticamente:

- 1) nel caso di documenti e titoli: data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione ed eventualmente votazione riportata;
- 2) nel caso di pubblicazioni e in particolar modo articoli scientifici: autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione, ed eventualmente, numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavati.

Le modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 445/2000;

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. A chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o formi atti falsi sono applicabili le disposizioni previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle qui di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura di valutazione comparativa, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art.1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31/6/1945 n. 660. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che attesti l'avvenuto deposito oppure con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'eventuale limitazione al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, è indicato all'art.1 del presente bando. L'inosservanza della suddetta limitazione comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

I candidati potranno inoltrare copia dei titoli, documenti e pubblicazioni, già presentate contestualmente all'istanza di partecipazione, direttamente ai componenti della Commissione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice presso le sedi indicate. L'Amministrazione non risponde della restituzione di tali copie.

Le Commissioni non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi o in edizione diversa da quelle trasmesse contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero titoli e pubblicazioni inviati successivamente alla data di scadenza del bando.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Art.4

Esclusione dalla procedura di valutazione comparativa

L'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa per difetto dei requisiti è disposta con motivato decreto rettorale.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di valutazione comparativa: l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa stessa.

Art. 5

Commissioni Giudicatrici

Le Commissioni Giudicatrici sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami.

Dalla data di pubblicazione di tale decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricasazione dei commissari.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Le Commissioni Giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del Comitato Ordinatore che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario.

Il componente designato è scelto fra i professori ordinari, prima dello svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del Comitato Ordinatore. I professori designati, anche appartenenti ad altra facoltà o università, devono afferire al settore scientifico—disciplinare oggetto del bando ovvero, in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del Consiglio Universitario Nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro—rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici.

I componenti elettivi sono individuati in quattro ordinari eletti tra i professori, non in servizio presso questo Ateneo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari oggetto del bando. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. I professori, eletti in più

commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti.

L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono regolati dall'art.3 del D.P.R. 23/3/2000 n. 117.

La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore.

E' fatto divieto per i professori ordinari, associati e ricercatori eletti o designati dal Comitato Ordinatore nelle commissioni giudicatrici, di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico—disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.

Qualora sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatrici subentrano i professori ordinari, associati o ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 117/2000.

La Commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art.6

Procedura di valutazione

La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure di valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del rettorato, della facoltà e anche per via telematica, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori.

La commissione Giudicatrice valuta in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato.

Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, la commissione, facendo ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico—disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusioni all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta, anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico—addestrativo, relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica (nell'ambito di un'area tematica, indicata dai candidati, ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare) che concorre alla valutazione complessiva, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della prova didattica. La prova è pubblica.

La valutazione si svolgerà nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avrà luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 20 giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7

Accertamento della regolarità degli atti

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei per ciascun posto bandito.

Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Le Commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del procedimento gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa.

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla Facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati vincitori nelle procedure di valutazione comparativa.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

Il Comitato Ordinatore che ha richiesto il bando, ai sensi del D.P.R. 117/00 art.5, comma 4, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, salvo diverse disposizioni legislative, propone, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico—scientifiche con motivata deliberazione approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica. La nomina in ruolo è disposta con decreto rettorale e decorre di norma al 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, secondo il calendario definito dagli Organi di Governo di questo Ateneo. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre Università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della Facoltà di provenienza.

I candidati risultati idonei i quali non siano stati proposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, a seguito di chiamata da parte di altra università.

L'Università che ha nominato in ruolo un professore ordinario a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati

risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che siano decorsi sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.

La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.

Art. 8

Documenti di rito

Il vincitore della procedura di valutazione comparativa dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presa di servizio, la documentazione prescritta dalle disposizioni della normativa vigente.

Art. 9

Nomina in ruolo

La nomina in ruolo del candidato idoneo, proposto dalla Facoltà che ha richiesto il bando, è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio di Ateneo e dalle limitazioni di cui all'art.51, comma 4, della Legge 27/12/1997, n.449 e dell'art. 3 della Legge 24/12/2003, n. 350 o da ulteriori disposizioni normative di limitazione all'assunzione in servizio. Tale nomina decorre di norma dal 1 novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, secondo il calendario definito dagli Organi di Governo di questo Ateneo. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre Università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della Facoltà di provenienza.

Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo esso sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta da tre professori di ruolo ordinari, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio Universitario Nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica svolta dal docente nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del Comitato Ordinatore.

A seguito del giudizio favorevole il docente sarà confermato nel ruolo dei professori ordinari con il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'attività del docente sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il docente è dispensato dal servizio.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati in forma automatizzata, pure successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, complementare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'università degli Studi di Scienze Gastronomiche, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 11

Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando, ai sensi dall'art. 2, comma 11 del D.P.R. 117/2000, è il Direttore Amministrativo.

Art. 12

Restituzione dei titoli

I candidati dovranno provvedere al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'università entro tre mesi dall'invito al ritiro. Gli interessati, previ accordi telefonici, dovranno presentarsi personalmente presso la Segreteria di questo Ateneo per il ritiro della documentazione suddetta o potranno delegare altra persona al ritiro medesimo oppure incaricare, a proprie spese, un corriere. E' esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.

Trascorso tale termine l'Università di Scienze Gastronomiche disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

L'Amministrazione non risponde della restituzione delle copie dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente spedite ai componenti delle commissioni giudicatrici.


Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

Il presente bando di valutazione comparativa viene affisso all'Albo di questo Ateneo, piazza Vittorio Emanuele 9, Fraz. Pollenzo – Bra (CN), e reso disponibile anche al seguente indirizzo telematico: <http://www.unisg.it/bandi/docenti.htm> a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale — IV Serie Speciale — Concorsi ed esami.

Il Rettore

Prof. Alberto Capatti



ALLEGATO A

La domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI SCIENZE GASTRONOMICHE
piazza Vittorio Emanuele, 9
Fraz. Pollenzo – Bra (CN)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER N_____ POSTO/I DI PROFESSORE
ORDINARIO DI RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI _____
PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE _____

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa sopra descritta.

COGNOME _____

(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

SESSO _____ DATA DI NASCITA _____

LUOGO DI NASCITA _____ PROV. _____

STATO DI NASCITA _____

CITTADINANZA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

C.A.P. _____ COMUNE _____

PROVINCIA _____ STATO _____

DICHIARA

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
- di essere in possesso della cittadinanza sopra riportata;
- di non aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, e che non esistono precedenti giudiziari ascrivibili nel casellario giudiziario norma dell'art. 686 c.p.p.;

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne _____

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____

ovvero

- di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

- di avere la seguente posizione militare _____

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;

- di non essere professore ordinario inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di partecipazione;

- di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23/3/2000 n. 117 ovvero di non aver presentato istanza per la partecipazione ad un numero di valutazioni comparative superiore a cinque, come indicato nell'art. 3 del bando;

- di aver rispettato (se previsto) il numero massimo di pubblicazioni indicato nell'art.1 del bando, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del D.P.R. 117/2000;

- di essere professore associato in servizio presso l'Università degli studi

di: _____

ovvero

- di non essere professore associato e quindi di voler sostenere la prova didattica nella seguente area tematica:

- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso:

COMUNE _____ C.A.P. _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____

NUMERO CIVICO _____

PREFISSO _____ TELEFONO _____ E-MAIL: _____

Per i candidati stranieri:

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità;

2) curriculum della propria attività scientifica e didattica e curriculum relativo all'attività in campo clinico per il settore scientifico-disciplinare per cui sia richiesta tale specifica competenza;

3) elenco delle pubblicazioni trasmesse;

4) elenco dei documenti e titoli trasmessi.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

(data)_____

Firma _____